



Delibera n. 1627

**SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE
FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI
DELLA SIG.RA GIROLAMA PATRIZIA GAGLIO**

**IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA
DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI**

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13953 del 25 febbraio 2003, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Girolama Patrizia Gaglio, nata a Trappeto (PA), il 25 luglio 1968;

PREMESSO che in data 1° aprile 2020 (prot. n. 0017081) l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo il certificato dei carichi pendenti inviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* inerente alla Sig.ra Gaglio Girolama Patrizia;

PREMESSO che dall'esame del citato certificato dei carichi pendenti è emerso che la Sig.ra Gaglio è imputata nel procedimento penale individuato dal *[omissis]*, in ordine al reato previsto *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 19 maggio 2020 (prot. n. 0023694), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso all'Organismo *[omissis]*;

PREMESSO che il citato *[omissis]*, *[omissis]* nell'ambito del procedimento penale *[omissis]*, ha chiarito che la Sig.ra Gaglio risulta imputata, *[omissis]*;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che l'Autorità Giudiziaria ha anche rappresentato che le condotte sopra rilevate sono state commesse *[omissis]*;

PREMESSO che in data 5 ottobre 2020 (prot. n. 0046818), fornendo riscontro ad una richiesta dell'Organismo del 28 settembre 2020 (prot. n. 0045129), è pervenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* l'aggiornamento dei carichi pendenti, alla data del *[omissis]*, nei confronti della Sig.ra Gaglio. Il suddetto certificato ha confermato la pendenza del soprarichiamato procedimento penale, con successiva udienza prevista *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 27 ottobre 2020 (prot. n. 0052202 del 28 ottobre 2020), inoltre, la medesima Procura della Repubblica ha confermato l'attuale pendenza del procedimento penale nei confronti della consulente e la fissazione della successiva udienza per la data *[omissis]*;

PREMESSO che, con lettera del 2 novembre 2020 (prot. n. 0052987), notificata all'interessata in data 5 novembre 2020, l'Organismo ha comunicato alla Sig.ra Gaglio l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per il reato di cui *[omissis]*, nell'ambito del procedimento penale individuato *[omissis]*;

PREMESSO che con la succitata lettera l'Organismo ha, inoltre, comunicato alla consulente finanziaria la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che con nota del 28 novembre 2020, pervenuta all'Organismo il 4 dicembre 2020 (prot. n. 0061012), la Sig.ra Gaglio ha trasmesso deduzioni difensive, nelle quali ha comunicato che:

[omissis];

PREMESSO che la consulente ha trasmesso contestualmente *[omissis]*;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla consulente relativa *[omissis]*;

PREMESSO che in data 7 dicembre 2020 (prot. n. 0061230), l'Ufficio Vigilanza Albo ha richiesto alla Sig.ra Gaglio di trasmettere documentazione attestante *[omissis]*, a cui la consulente non risulta aver fornito alcun riscontro;

PREMESSO che in data 8 marzo 2021 (prot. n. 0017802), la Procura della Repubblica di *[omissis]*, fornendo riscontro alla richiesta di informazioni inviata dall'Ufficio Vigilanza Albo il 1° marzo 2021 (prot. n. 0015756), ha trasmesso l'aggiornamento relativo al certificato dei carichi pendenti inerente alla consulente, a tenore del quale la Sig.ra Gaglio, alla data *[omissis]*, è imputata nel procedimento penale sopra riportato;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato previsto *[omissis]*, per il quale la Sig.ra Gaglio è imputata, rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati alla Sig.ra Gaglio, [omissis], consistenti [omissis], sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

CONSIDERATO che non elidono i requisiti previsti dal TUF e dal Regolamento Intermediari [omissis]. L'art. 7-septies, comma 2, del TUF e l'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari si limitano ad imporre, infatti, una valutazione da parte dell'Organismo ove il consulente rivesta la qualità di imputato per uno dei reati rilevanti previsti dal legislatore nell'ambito del medesimo art. 7-septies, comma 2, del TUF, [omissis];

RILEVATO che, inoltre, attengono al solo merito del procedimento penale, valutazione preclusa all'Organismo e di competenza della sola Autorità Giudiziaria, le considerazioni esposte nelle medesime difese in merito [omissis];

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti della Sig.ra Gaglio, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione della Sig.ra Gaglio dall'attività di consulente finanziario posto che la medesima risulta imputata in un procedimento penale per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare della Sig.ra Gaglio dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che la Sig.ra Girolama Patrizia Gaglio, nata a Trappeto (PA), il 25 luglio 1968, è sospesa dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 17 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti